

## PROCEDURE CONCORSUALI

di **FABIO SARTORI**

### Quando la famiglia diventa impresa collettiva occulta

*Lettura critica del rapporto tra fondo comune, partecipazione al rischio e responsabilità illimitata nella crisi dell'impresa apparentemente individuale.*

L'ordinanza della Cassazione 21.04.2026, n. 10480 offre un chiarimento significativo sui criteri di emersione della società di fatto occulta nelle crisi dell'impresa formalmente individuale. La questione non si esaurisce nell'individuazione del soggetto che abbia operato verso l'esterno, ma richiede di accertare se l'attività, pur intestata a un solo imprenditore, sia stata in concreto alimentata da una struttura collettiva non dichiarata. In tale prospettiva, il Codice della crisi consente l'estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili quando emergano apporti stabili, partecipazione al rischio e convergenza verso un programma economico comune. Nel caso esaminato, i giudici di merito, avevano attribuito rilievo a una pluralità di condotte patrimoniali e finanziarie. Tra queste rientravano il rilascio di garanzie in favore del sistema bancario, la disponibilità gratuita dell'immobile destinato all'attività e l'intervento diretto nel pagamento di esposizioni dell'impresa.

Tali elementi non sono stati considerati come meri atti di assistenza familiare, ma come indici di partecipazione alla sorte economica dell'attività. La loro rilevanza non deriva dalla singola operazione, ma dalla lettura unitaria di comportamenti idonei a sostenere l'impresa e a distribuire su più soggetti l'alea dell'iniziativa. Per comprendere la fattispecie occorre **distinguere la società irregolare apparente dalla società occulta.**

Nella prima assume rilievo la proiezione esterna del vincolo sociale, poiché il comportamento dei partecipanti è idoneo a generare nei terzi un affidamento ragionevole sull'esistenza di una società. Nella seconda, invece, l'indagine si concentra sul versante interno del rapporto. Non occorre dimostrare che i terzi abbiano percepito la compagine, ma che l'impresa apparentemente individuale sia stata sostenuta da un assetto collettivo, fondato su risorse comuni, coordinamento funzionale e condivisione dell'alea economica.

Le 2 tipologie non sono sovrapponibili, perché la società apparente tutela l'affidamento dei terzi, mentre la società occulta intercetta una realtà organizzativa non dichiarata. Il fondo comune rappresenta l'indice più rilevante di questa realtà non esteriorizzata. Non coincide necessariamente con un patrimonio formalmente intestato a una società, ma può risultare dalla destinazione stabile di beni, garanzie, mezzi finanziari o utilità personali al servizio dell'attività. La sua funzione è rivelare che più soggetti hanno accettato di sostenere l'impresa secondo una logica non occasionale, assumendo il rischio economico dell'iniziativa. La Cassazione esclude ogni automatismo. Finanziamenti, fidejussioni e pagamenti effettuati da familiari non bastano, di per sé, a fondare il rapporto sociale.

Tali condotte possono essere spiegate dalla **solidarietà familiare**, dall'interesse a evitare l'escussione di garanzie personali o dall'esigenza di proteggere un patrimonio già esposto. Diventano invece sintomatiche di una società occulta quando, per continuità, entità e collegamento con la gestione caratteristica, manifestino una stabile cooperazione al perseguimento dello scopo imprenditoriale. La verifica deve quindi spostarsi dalla mera esistenza dell'apporto alla sua causa concreta.

Sul **piano operativo**, l'accertamento della società occulta consente al curatore di riallineare responsabilità formale e sostanza economica dei rapporti. La procedura può così superare la rappresentazione individuale dell'impresa e ricostruire il reale perimetro del rischio. Per i professionisti, la decisione impone una verifica di apporti, garanzie, flussi finanziari, beni disponibili, ingerenze gestorie ed esposizione patrimoniale. Il fondo comune diventa così la struttura economica nascosta dell'impresa. Non ogni aiuto familiare genera responsabilità illimitata, ma soltanto ciò che rivela, oltre l'apparenza individuale, una collettività imprenditoriale effettivamente operante.